



CASSAFORENSE

CONOSCERLA IN BREVE

***Gennaio 2025***

***CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE  
CONOSCERLA IN BREVE***

La Cassa	Pag. 2
Iscrizioni, Modello 5, Cancellazioni	Pag. 3
Retrodatazione, Ultraquarantenni e Cancellazione	Pag. 4
Contributi, Modalità pagamento	Pag. 5
Esonero temporaneo	Pag. 9
Sistema sanzionatorio	Pag. 11
Camera di conciliazione	Pag. 14
Riscatto	Pag. 16
Ricongiunzione, Cumulo e Totalizzazione	Pag. 17
Prestazioni Previdenziali	Pag. 20
Trattamenti Assistenziali	Pag. 28
Sostegno alla Professione	Pag. 29
Sostegno alla Salute e Polizze Sanitarie	Pag. 32
Sostegno alla Famiglia e Tutela della Genitorialità	Pag. 35
Convenzioni	Pag. 41
Sito Web e Information Center	Pag. 42
Informazione e News	Pag. 43



## CHI SIAMO

Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato, gestisce in via autonoma ed eroga previdenza ed assistenza agli Avvocati senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato.

## GLI ORGANI

Organi della Cassa sono il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente, il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Sindaci.

Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa, suddivisa in Area istituzionale e in Area patrimonio.

## I NUMERI

Dati aggiornati al 31 dicembre 2024:

**Iscritti alla Cassa: 233.260**

(di cui donne 46,8% - uomini 53,25%)

**Reddito medio del 2023: € 47.678,00**

(donne € 31.115,00 - uomini € 62.456,00)

**Pensioni erogate: n. 34.719**

(di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, contributiva, cumulo, reversibilità e indiretta)

**Importo medio pensioni erogate: € 31.720,00**

(donne € 23.967,00 - uomini € 37.792,00)



## ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'art. 21 della Legge Professionale, n. 247/2012, al comma 8, ha previsto: "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense".

**Non occorre, quindi, presentare nessuna domanda di iscrizione, provvede la Cassa, dandone comunicazione al professionista a seguito della comunicazione del competente COA o CNF.**

## ISCRIZIONE PRATICANTI

L'iscrizione è invece facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati al patrocinio e non) e può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei anni), anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento della laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

## MODELLO 5

Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a inviare all'Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi, "**Modello 5**", entro il 30 settembre di ogni anno per il tramite del sito internet [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) indicando il **reddito professionale IRPEF netto** ed il **volume d'affari IVA**, indicati nella dichiarazione dei redditi nell'anno antecedente (ogni anno vengono pubblicate dalla Cassa le Note Illustrative per la corretta compilazione del Modello 5).

Le associazioni professionali e le Società tra Avvocati devono altresì inviare rispettivamente il Mod. 5 bis e il Mod. 5 ter nel medesimo termine.

**Il mancato o tardivo invio del Mod. 5 individuale da parte dei singoli professionisti e del Mod. 5 ter da parte delle STA (Società tra Avvocati) comporta l'applicazione di sanzioni.**

## RETRODATAZIONE

Gli iscritti agli Albi possono, al momento della prima iscrizione alla Cassa, e comunque **entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione**, fare domanda di retrodatazione per gli anni di praticantato (per un massimo di 6 anni).

## ULTRA QUARANTENNI

Gli Avvocati e i Praticanti che al momento della prima iscrizione alla Cassa hanno compiuto il **40° anno di età**, possono, mediante apposita istanza da inviare entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, effettuare il pagamento della speciale contribuzione prevista dalla norma, al fine di ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno di età; ciò ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni) e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

## CANCELLAZIONE

**Per gli Avvocati** è disposta **d'ufficio** a decorrere dalla data della delibera di cancellazione dagli Albi tenuti dall'Ordine e dall'Albo dei Cassazionisti, o di sospensione volontaria dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3 L. 247/2012 o di sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 20, commi 1 della suddetta legge.

**I professionisti con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR** - ai sensi dell'art.1 del D. L. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021 - e gli addetti all'**ufficio per il processo** hanno la possibilità di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.

**Per i Praticanti** viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

- ♦ **d'ufficio**, in caso di cancellazione dell'iscritto dal registro dei praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati o in caso di superamento dei 6 anni di iscrizione Cassa consentita per i praticanti e non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- ♦ **a domanda** dell'interessato negli altri casi.

**TUTTI GLI ISCRITTI A CASSA FORENSE SONO TENUTI A CORRISPONDERE:**

## CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il **contributo soggettivo** è fissato nella misura del 16% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF per il 2025 (Mod. 5/2026), entro il tetto reddituale annualmente stabilito (€130.00,00 per l'anno 2025). Sul reddito eccedente il tetto, è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

In ragione di esigenze di sostenibilità del sistema e di adeguatezza delle pensioni, tale contributo, è rideterminato :

- a) nella misura del 17% sul reddito prodotto per l'anno 2026 (Mod.5/2027);
- b) nella misura del 18% sul reddito prodotto a partire dall'anno 2027 (Mod. 5/2028).

È comunque dovuto un **contributo soggettivo minimo**, pari, per l'anno 2025 ad € 2.750,00 che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Unico è ridotto alla metà (€ 1.375,00) per i primi 6 anni di iscrizione obbligatoria alla Cassa qualora decorra da data anteriore al 35° anno di età.

## CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il **contributo integrativo** è attualmente fissato nella misura del 4% del volume d'affari Iva, ripetibile nei confronti del cliente.

È comunque dovuto un **contributo integrativo minimo**, pari, per l'anno 2025 a € 350,00, che ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Unico è ridotto alla metà (€ 175,00) per i primi 6 anni di iscrizione obbligatoria alla Cassa qualora decorra da data anteriore al 35° anno di età.

## CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il **contributo di maternità**, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è dovuto da tutti gli iscritti anche se pensionati.

## LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI

**Dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione, i pensionati di vecchiaia non** devono corrispondere il contributo minimo soggettivo, **ma sono tenuti** a corrispondere in sede di autoliquidazione del Modello 5 il contributo soggettivo nella misura ridotta del 12%, sul reddito prodotto a partire dal 2025 (Mod.5/2026).

Dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto alla pensione **saranno quindi tenuti al solo versamento del contributo minimo integrativo**, oltre a quanto poi dovuto in sede di autoliquidazione. Sono altresì tenuti al versamento del contributo di maternità

I **pensionati di invalidità** sono, viceversa, tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

## IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico, possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare (in una misura percentuale compresa fra l'1% ed il 20% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale) per finanziare una quota aggiuntiva di pensione calcolata con il metodo contributivo.

Il rendimento del montante prevede la garanzia di un interesse minimo non inferiore all'1,50% annuo.

La contribuzione modulare volontaria può essere dedotta dal reddito a seconda del regime fiscale. Ad **oggi è deducibile** dal reddito professionale **solo nel** caso in cui l'iscritto aderisca al **regime fiscale ordinario**.

Il mancato pagamento della quota modulare, nella misura indicata in sede di modello 5, non è sanzionato, in ragione della natura facoltativa del contributo.

## AGEVOLAZIONI PER I NEO ISCRITTI

**Riduzione alla metà del Contributo soggettivo minimo** (Art. 37 c.2 Regolamento Unico) per i primi **sei anni di** iscrizione obbligatoria alla Cassa con decorrenza anteriore al 35° anno di età: detto versamento comporterà il **riconoscimento dell'intero anno** ai fini del diritto alle prestazioni.

Tale agevolazione resta garantita, **per i primi 6 anni di iscrizione obbligatoria**, anche agli Avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa prima del 2025.

Ai fini dell'incremento del montante individuale e del calcolo della pensione, è data facoltà, entro 12 anni dalla prima iscrizione obbligatoria alla Cassa, di integrare il versamento del restante 50% del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità.

La facoltà dell'integrazione volontaria è da ritenersi estesa anche ai beneficiari dell'agevolazione di cui all'art. 26 del Regolamento previgente, riguardante, pertanto, anni antecedenti il 2025, nel caso in cui non sia ancora spirato l'arco temporale dei primi 8 anni di iscrizione obbligatoria alla Cassa.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

I **contributi minimi obbligatori** vengono richiesti nell'anno di competenza, ossia nell'anno di produzione del reddito. Sono riscossi annualmente **in quattro rate** (febbraio, aprile, giugno e settembre), tramite avvisi di pagamento **pagoPA o modelli F24 (F24WEB telematico per utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'Erario, e i crediti per spese, diritti e onorari per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - per questi ultimi deve essere stata concessa autorizzazione tramite la piattaforma dei crediti commerciali)**. Gli avvisi di pagamento devono essere generati e stampati direttamente da ciascun iscritto nel proprio accesso riservato del sito Cassa.



Il **contributo di maternità** deve essere corrisposto in **unica soluzione** unitamente alla quarta rata dei contributi minimi, con scadenza al 30 settembre.

I **contributi in autoliquidazione**, determinati in sede di autoliquidazione del Modello 5, devono essere corrisposti **in due rate** di pari importo, entro i termini di scadenza del **30 settembre** (prima rata) e del 31 dicembre (seconda rata a saldo), tramite avvisi di pagamento pagoPA o Modelli F24 (*F24WEB per la compensazione*) **disponibili** per la generazione **solo dopo l'invio telematico del Modello 5**.

Dal 2025, pertanto, i termini per il pagamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione e per la presentazione del Mod. 5 coincidono.

L'aliquota del **contributo modulare volontario (facoltativo)** può essere indicata in sede di compilazione del Mod. 5 e versato con **rata unica** al 31 dicembre, nella misura percentuale prescelta, compresa fra l'1 e il 20% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale.

## FORENSE CARD

Cassa Forense mette a disposizione di tutti gli iscritti **la Forense Card**, che consente di ammortizzare il pagamento dei contributi con piani da 2 a 18 mesi (previste 3 linee di credito).

La Carta è gratuita e per ottenerla basta essere titolari di un qualsiasi conto corrente. Può essere richiesta online, accedendo al sito della Cassa, nell'area riservata agli iscritti.

Maggiori informazioni sul sito di Cassa Forense - convenzioni.

## ESONERO TEMPORANEO

L'art. 40 del Regolamento Unico prevede che, nei casi particolari di cui al comma 7 dell'art. 21 della L. 247/2012, si possa chiedere per un solo anno nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, **l'esonero dal versamento del contributo minimo soggettivo** - fermo restando il contributo percentuale sul reddito e sul volume d'affari prodotti e il contributo di maternità - conservando la validità dell'intero anno **ai fini del diritto** alle prestazioni.

**Ai fini della misura** è data facoltà, entro i successivi 6 anni dal beneficio, di effettuare volontariamente il versamento del contributo minimo soggettivo oggetto di esonero.

Tale beneficio può essere richiesto **fino a tre anni solo in caso di più maternità o adozioni**. La seconda richiesta di esonero per maternità o adozione può essere presentata solo dalla professionista iscritta alla Cassa continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

La richiesta deve essere presentata, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, accedendo all'istanza online nel proprio accesso riservato all'interno del sito della Cassa.



## LE SANZIONI

La normativa vigente prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie riferite ai seguenti inadempimenti:

- ◆ omesso o ritardato invio del Mod. 5 (comunicazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari);
- ◆ omesso o ritardato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi (minimi, maternità ed eccedenze).

Tutte le sanzioni sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa o con percentuale predeterminata. Nel caso di ritardo dell'adempimento, la sanzione è graduata in relazione alla durata del ritardo.

Le sanzioni sono applicate e dovute in modo autonomo per ogni inadempimento.

## IRREGOLARITÀ DICHIARATIVE

IRREGOLARITÀ DICHIARATIVA (rif. Mod. 5/2024)	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Omesso invio mod. 5 *	446,00
Ritardato invio mod. 5 entro 30 gg.	88,00
Ritardato invio mod. 5 oltre 30 gg. ma entro il 31 dicembre	178,00
Ritardato invio mod. 5 oltre il 31 dicembre	269,00
CASI PARTICOLARI	
Ritardato invio 1° e 2° anno iscrizione Albo	NESSUNA SANZIONE
Ritardato invio periodo di praticantato con iscrizione Cassa	NESSUNA SANZIONE
Ritardato invio mod. 5 con reddito e volume IVA pari a ZERO	88,00

**\* Nel caso di omesso invio del Modello 5 concorrono sospensione amministrativa da parte dell'Ordine e trasmissione al CDD competente per l'avvio del procedimento disciplinare.**

## IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE

IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE	SANZIONE (in percentuale sul versamento irregolare)
Omissione totale versamenti	24%
Omissione parziale dei versamenti (versamento non inferiore al 20% del dovuto)	12%
Ritardo nei versamenti entro 8 gg	SOLO INTERESSI
Ritardo nei versamenti da 9 a 60 gg.	4%
Ritardo nei versamenti da 61 a 150 gg	6%
Ritardo nei versamenti oltre 150 gg	10%

È prevista una sanzione minima pari a euro 30, indipendentemente dalla natura dell'irregolarità, per ogni anno di riferimento.



## REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

**Prima della formale contestazione da parte della Cassa**, il professionista può **regolarizzare spontaneamente** il ritardo e/o l'omissione dichiarativa e/o contributiva, usufruendo dell'abbattimento del 60% delle sanzioni previste, tramite istanza online disponibile nella posizione personale (domanda di regolarizzazione spontanea ex art. 94 del Regolamento Unico).

Successivamente a tale invio telematico, il professionista riceverà comunicazione dell'onere dovuto e delle modalità di pagamento, **rateale o in unica soluzione** (in questo ultimo caso con pagamento entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione).

**La rateazione** delle somme dovute (possibile per importi superiori ad euro 1.000,00) può essere concessa fino a 3 rate (una rata l'anno) se l'importo non supera i 10.000,00 euro, e fino a 6 rate (una rata l'anno) se l'importo è superiore.

Gli interessi per la rateazione sono previsti nella misura del 2,75%, ovvero del tasso legale, se superiore.

**La rateazione con sanzioni ridotte o a sanzioni intere** comporta per il professionista, entro 60 giorni dalla ricezione dell'accertamento, il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% della somma dovuta.

Cassa Forense ha istituito la Camera di Conciliazione per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

L'istituto permetterà agli iscritti di chiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore ad € 300,00 ricorrendone giusti e comprovati motivi. La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 comma 4, 75 e 76 del previgente Regolamento Unico della Previdenza (oggi artt. 92 comma 4, 93 e 94) e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l'Autorità Giudiziaria. La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione (con pagamento del 20% del dovuto).

Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente. I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi. Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio. Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta. La domanda può essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.



# RISCATTO



## RISCATTO

Istituto utile al fine di **aumentare gli anni di iscrizione Cassa da considerarsi a tutti gli effetti nel calcolo di pensione.**

Possono avvalersi del riscatto gli iscritti alla Cassa, nonché i cancellati ma aventi diritto a pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti di avvocati non pensionati (questi ultimi al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del *de cuius* necessario per conseguire la pensione indiretta).

## PERIODI RISCATTABILI

Sono riscattabili:

- ◆ **Corso legale di laurea;**
- ◆ **Servizio militare obbligatorio e civile sostitutivo per un massimo di due anni;**
- ◆ **Periodo di praticantato con o senza abilitazione per un massimo di tre anni.**

## COSTO DEL RISCATTO

L'onere dovuto ai fini del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e coefficienti indicati dalla legge n. 45/90 e dal comma 3 dell'art. 47 del Regolamento Unico e, comunque, non inferiore, per ciascun anno riscattato, al doppio del contributo minimo soggettivo dell'anno di presentazione della domanda.

**L'importo** dovuto per il riscatto **può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci anni.** In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con un interesse minimo pari in ogni caso all'1,50% annuo.

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

## RICONGIUNZIONE

Utile **per unificare** presso **una sola gestione previdenziale** i contributi versati in diverse gestioni previdenziali **obbligatorie, relativamente a rapporti assicurativi non più in atto al momento della presentazione della domanda**. Può essere richiesta **“in entrata”** alla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda o **“in uscita”** alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza.

**L'onere della ricongiunzione** è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l'importo che sarà determinato, **detrato l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni**. Il pagamento dell'onere potrà avvenire in un'unica soluzione o in via rateale con un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità ricongiunte, maggiorate degli interessi.

## CUMULO

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l'istituto del **cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti**, introdotto dalla legge 24/12/2012 n. 228, anche agli **iscritti alle Casse professionali** di cui al D. Lgs. n. 509/94 e 103/96 **non già titolari di pensione diretta**.

Cassa Forense liquiderà quindi la quota di pensione di vecchiaia di sua competenza alla maturazione dell'età prevista dal proprio regolamento (70 anni dal 2021), indipendentemente dalla data di decorrenza della quota INPS (fattispecie a formazione progressiva).

I requisiti, comunque, riferiti alla maturazione della **pensione di vecchiaia in regime di cumulo**, non potranno essere inferiori a quelli richiamati dal comma 239 della l. 228/2012 (allo stato 67 anni di età e 20 anni di contribuzione).

La **pensione anticipata in regime di cumulo**, invece, può essere richiesta, a prescindere dall'età, solo in presenza dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 24, comma 10, L. 22/12/2011, n. 214 (allo stato 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne +finestra di 3 mesi).



Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 244 della L. 228/2012, l'INPS paga l'intera pensione in cumulo

I trattamenti pensionistici in regime di cumulo oltre alle due fattispecie già descritte possono essere richiesti anche per la pensione di **inabilità, indiretta e di reversibilità**.

La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo non potrà essere antecedente al 1° febbraio 2017.

## TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione consente di **cumulare periodi assicurativi non coincidenti** tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere un **unico trattamento pensionistico**. Totalizzando i periodi assicurativi possono essere conseguite sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità, sia quella di inabilità, sia infine la pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti.

Di seguito, i requisiti minimi per il **pensionamento di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione**, con applicazione dal 01/01/2019:

TOTALIZZAZIONE	ETÀ MINIMA	ANZIANITÀ MINIMA	POSTICIPO DECORRENZA
VECCHIAIA	66 ANNI	20 ANNI	18 MESI
ANZIANITÀ	QUALSIASI	41 ANNI	18+3 Mesi (21 MESI)

Per l'accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione, inoltre, è necessaria la cancellazione dagli Albi.

La totalizzazione non comporta alcun onere per l'iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali e ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza. Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006, l'INPS paga l'intera pensione in totalizzazione.

**WORK**

**CAREER**

**BUSINESS**

**RELAX**

**PENSION**

**VACATION**



## TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

La Cassa eroga:

- ◆ pensione di vecchiaia
- ◆ pensione di vecchiaia anticipata
- ◆ pensione unica di vecchiaia contributiva
- ◆ pensione anzianità
- ◆ pensione di inabilità
- ◆ pensione di invalidità
- ◆ pensione di reversibilità
- ◆ pensione indiretta
- ◆ pensione di vecchiaia contributiva
- ◆ supplementi di pensione per i pensionati di vecchiaia

***L'erogazione delle pensioni è subordinata all'effettiva ed integrale contribuzione.***

***Laddove la domanda sia presentata nell'anno di maturazione dei requisiti, Cassa Forense comunicherà l'importo integrale da versarsi, compresa la contribuzione dovuta nell'anno di maturazione (da corrispondersi con le modalità e nei termini indicati dalla comunicazione).***

## ISCRITTI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.2024

### PENSIONE DI VECCHIAIA

I **requisiti minimi** per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati e **dal 2021**, a regime, è necessario il concorso dei due requisiti:

**35 anni di contributi e 70 anni di età.**

La pensione può decorrere

- ◆ dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica prevista, in presenza dei 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, oppure
- ◆ dal 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se successiva all'età anagrafica richiesta.

### PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

L'iscritto che abbia maturato il requisito minimo contributivo dei **35 anni** di anzianità di iscrizione e integrale contribuzione, può in un qualsiasi momento **tra il 65° ed il 70° anno di età**, chiedere la pensione di vecchiaia anticipata.

In tal caso l'importo della pensione (calcolata col metodo misto) verrà **ridotto dello 0,41% per ogni mese** di anticipo rispetto al requisito minimo di età (70 anni), **per una riduzione del 4,92% annuo.**

**La riduzione sarà permanente.**

Il **pensionamento anticipato**, fermo restando il requisito anagrafico minimo del 65° anno di età, **non comporta alcuna riduzione dell'importo della pensione** qualora siano presenti **almeno 40 anni** di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda.

### PENSIONE DI ANZIANITÀ

I requisiti minimi per il pensionamento di **anzianità** sono gradualmente aumentati e **dal 2020**, a regime, è necessario il concorso dei due requisiti:

**40 anni di contributi e 62 anni di età.**

La corresponsione della pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, è subordinata alla **cancellazione dall'albo degli avvocati e da quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.**

La pensione di anzianità **decorre** in relazione alla data di presentazione della domanda, raggiunti i requisiti:

- ◆ **se presentata nel 1° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno della domanda;
- ◆ **se presentata nel 2° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- ◆ **se presentata nel 3° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- ◆ **se presentata nel 4° trimestre:** accesso al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

### CALCOLO PRO RATA TEMPORIS

Le pensioni degli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 2024 sono costituite da **tre quote** secondo il principio del **pro rata temporis**:

- ◆ la prima quota, relativa alle anzianità contributive maturate **fino al 31 dicembre 2024**, calcolata secondo le regole del **sistema retributivo**;
- ◆ la seconda quota, relativa alle anzianità contributive maturate **dopo il 31 dicembre 2024**, calcolata secondo il **sistema contributivo**;
- ◆ la terza quota modulare, calcolata secondo la disciplina propria della contribuzione volontaria.



### PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico di **70 anni e non abbiano maturato i 35 anni di iscrizione** e integrale contribuzione possono chiedere la liquidazione della **pensione di vecchiaia contributiva** calcolata con il metodo di cui alla Legge n. 335/95, **laddove ne abbiano maturati almeno 5**.

La pensione contributiva, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, ed è reversibile.

### INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Per le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità, l'istituto della pensione minima è stato sostituito da un meccanismo **di integrazione al trattamento minimo**, applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge non siano superiori al doppio del trattamento minimo dell'anno della domanda. Per le pensioni indirette e di reversibilità non è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

## ISCRITTI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SOLO DOPO IL 31.12.2024

### PENSIONE UNICA DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Per coloro che sono iscritti per la prima volta alla Cassa **dal 1° gennaio 2025**, i trattamenti pensionistici sono liquidati **esclusivamente** secondo il **sistema contributivo**.

Il diritto alla pensione si consegue:

- ◆ raggiunto il requisito anagrafico di **70 anni di età** con **almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione**;
- ◆ raggiunto il requisito di anagrafico di **65 anni di età**, con **almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione** (se l'importo della pensione risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo).

### INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Per la pensione unica di vecchiaia contributiva non spetta l'integrazione al **trattamento minimo** qualora l'iscritto non sia in possesso di **almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione**.

## PENSIONI DI INABILITÀ, INVALIDITÀ E INDIRETTE

### PENSIONE DI INABILITÀ

La **pensione di inabilità** spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione. Condizioni:

- ◆ prima iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età;
- ◆ almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione;
- ◆ cancellazione dagli albi professionali.

È garantita l'integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell'art. 72 e 73 comma 2 del Regolamento Unico.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

### PENSIONE DI INVALIDITÀ

Spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione **sia ridotta in modo continuativo**, per malattia o infortunio, **a meno di 1/3**.

Condizioni:

prima iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età;  
almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità della pensione di vecchiaia. Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta la cancellazione dagli Albi forensi. Ogni 3 anni la Cassa accerta la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. Dopo la seconda revisione confermata, la pensione diventa definitiva.

**Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione** può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità ove abbia maturato i requisiti previsti per tali trattamenti pensionistici.

Può chiedere anche la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute tale da comportare una incapacità totale e permanente all'esercizio della professione.

È comunque garantita l'integrazione al trattamento minimo, ai sensi dell'art. 72 e 75 comma 3 del Regolamento Unico.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

### PENSIONE INDIRETTA

Spetta ai superstiti di avvocati iscritti per la prima volta alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età, non pensionati, che abbiano maturato **almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione**.

La pensione indiretta non può essere chiesta dai superstiti nel caso in cui il professionista risultasse cancellato dalla Cassa da oltre 3 anni.

Il calcolo della pensione indiretta è effettuato come per la pensione di inabilità.

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- ◆ 60% al solo coniuge;
- ◆ 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- ◆ 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- ◆ 60% ad un figlio;
- ◆ 80% a due figli;
- ◆ 100% a tre o più figli.

La pensione indiretta decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto.

### PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Spetta ai superstiti di titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, contributiva, invalidità, inabilità).

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- ◆ 60% al solo coniuge;
- ◆ 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- ◆ 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- ◆ 60% ad un figlio;
- ◆ 80% a due figli;
- ◆ 100% a tre o più figli.

La pensione di reversibilità decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del pensionato.

## LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo e calcolata sul **contributo soggettivo modulare volontario** versato in sede di Modello 5 (per le modalità di contribuzione e chiarimenti si veda pag. 6).

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema.

## SUPPLEMENTI DI PENSIONE

I pensionati di vecchiaia, iscritti in un Albo forense e percettori di reddito da attività professionale, che hanno versato il contributo soggettivo in sede di Modello 5 avranno diritto (**a domanda**) a **supplementi triennali di pensione**, in relazione ai contributi versati dal 1° gennaio 2025, e con decorrenza da tale data.

La **prestazione contributiva unica** di cui al **precedente** regolamento è **abrogata**, ma il diritto alla liquidazione della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2024 resta fermo alle condizioni precedentemente previste (che sarà versata alla cancellazione dall'albo o corrisposta agli eredi).



$\infty/0.17/D$   
N PLAN  
20X/0.40

3

$\infty/0.17/D$   
HCX  
63X

$\infty/0.17/D$   
N PLAN  
10X/0.25



## IL SISTEMA ASSISTENZIALE FORENSE

Il Nuovo Regolamento dell'Assistenza, adottato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 21/07/2023, approvato dai Ministeri il 19/09/2023, pubblicato in G.U. serie generale n. 246 del 20/10/2023, è in vigore dal 01/01/2024.

## TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

La Cassa eroga prestazioni di assistenza a sostegno:

- ◆ della **professione**
- ◆ della **salute**
- ◆ della **famiglia**

Il Nuovo Regolamento disciplina, inoltre, l'erogazione:

- ◆ di **contributi straordinari**
- ◆ della **indennità di maternità**
- ◆ della **indennità di paternità**

## REGOLARITÀ DICHIARATIVA E CONTRIBUTIVA

Requisito per beneficiare delle prestazioni è la regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi, salvo le deroghe previste dal Regolamento per l'erogazione dei contributi straordinari e per le polizze assicurative, per le quali è richiesta la sola regolarità dichiarativa.

## ESCLUSIONI

L'iscritto non può beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.



## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

### ASSISTENZA INDENNITARIA

Gli **iscritti non pensionati** che, per infortunio o malattia intervenuti in costanza di iscrizione alla Cassa, versino in condizione di totale inabilità all'esercizio della professione per almeno sessanta giorni consecutivi, possono percepire una diaria giornaliera pari a  $1/365^{\circ}$  dell'80% della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 presentati nei tre anni antecedenti l'evento, con il limite massimo annuo dell'80% del tetto reddituale pensionabile previsto per l'anno precedente all'evento.

La diaria è corrisposta per la durata massima di 365 giorni e non può essere inferiore a  $1/365^{\circ}$  dell'80% dell'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello dell'evento.

L'indennizzo non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa, per lo stesso evento, né con l'indennità di maternità o paternità riferita al medesimo periodo.

I titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa beneficiano della prestazione purché la causa della malattia o dell'infortunio sia diversa e non derivi dalla patologia che ne ha determinato il riconoscimento.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio.

In caso di decesso dell'iscritto possono beneficiare dell'indennizzo i soggetti di cui all'art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico dell'iscritto deceduto.

In caso di infortunio o malattia di estrema gravità, decorsi sessanta giorni continuativi di totale inabilità all'esercizio della professione, su richiesta dell'iscritto o di un suo familiare, la Giunta Esecutiva, tenuto conto anche della situazione economica, all'esito degli accertamenti sanitari può concedere l'indennità di assistenza in via anticipata e urgente, salvo ripetizione delle somme in caso di rigetto della domanda

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

### CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Contributi o convenzioni diretti a favorire lo **sviluppo economico dell'avvocatura**, anche mediante riduzioni di costi e agevolazioni all'esercizio della professione.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

### CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Organizzazione di corsi di **alta formazione professionale**, anche in collaborazione tra istituzioni, università e con soggetti qualificati accreditati da Cassa Forense.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

### AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

A favore di **iscritti alla Cassa non pensionati** e di **titolari di pensioni di invalidità** erogate dalla Cassa sono previsti:

- ◆ agevolazioni per la concessione di mutui;
- ◆ interventi per abbattimento degli interessi su finanziamenti.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

### CONTRIBUTI PER CONCILIARE PROFESSIONE E FAMIGLIA

Contributi per favorire la **conciliazione** tra attività professionale e impegni familiari.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

### ASSISTENZA PER EVENTI CALAMITOSI

Gli iscritti con residenza e/o domicilio professionale e/o uffici di cui all'art. 7 c. 3 L. 247/2012, in zona per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità che, in conseguenza di **eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo**, abbiano subito danni ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivanti dalla sospensione di tale attività, possono ottenere l'erogazione di un contributo economico determinato dalla Giunta Esecutiva, in misura non superiore al 50% del reddito dichiarato nell'anno antecedente quello dell'evento, e con un limite massimo di euro 25.000,00.

### CONTRIBUTI PER ISCRITTI CON DISABILITÀ

Gli iscritti non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, con disabilità come definite ai sensi dell'art. 3 c. 1 L. 104/1992 e accertate ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, beneficiano di contributi erogati mediante bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione. I contributi sono erogati a sostegno di costi, non oggetto di rimborso totale o parziale da parte di Enti pubblico o privati o del Servizio Sanitario Nazionale, per l'**acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività professionale** da parte degli iscritti con disabilità.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

### INIZIATIVE PER I GIOVANI ISCRITTI (UNDER 45)

A favore dei **giovani iscritti (fino al compimento dei 45 anni)** sono espressamente previsti:

- ◆ agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento, all'acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati;
- ◆ agevolazioni per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

### PRESTAZIONI

Le prestazioni a sostegno della salute consistono in:

- a) copertura sanitaria assicurativa dei grandi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva;
- b) copertura assicurativa premorienza;
- c) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti.

### COPERTURE ASSICURATIVE (POLIZZE)

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) sono erogate con polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa, e con possibilità per l'iscritto di estendere volontariamente, con onere a proprio carico, la copertura per eventuali prestazioni integrative nonché per i familiari conviventi.

Ne beneficiano gli iscritti che, in deroga all'obbligo della regolarità contributiva, siano in regola con le comunicazioni reddituali nel decennio anteriore l'indizione della gara. In caso di regolarizzazione dichiarativa entro il 30 giugno dell'annualità assicurativa in corso, gli iscritti beneficiano delle coperture per la seconda semestralità assicurativa.

### CONTRIBUTI PER SPESE DI OSPITALITÀ

Le prestazioni di cui alla lettera c) consistono in un contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti, che non siano oggetto di rimborso parziale o totale da parte di enti pubblici o privati o del Servizio Sanitario Nazionale.

Ne beneficiano gli iscritti e i titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

### POLIZZA SANITARIA BASE E INTEGRATIVA

La **polizza sanitaria collettiva di base** è **automatica e gratuita** per tutti gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti a Cassa Forense e **può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi**, con limite di età fissato dalla polizza, previo pagamento di un premio annuo *pro capite* sulla base di fasce di età.

Tale garanzia assicurativa, oltre a coprire i **“grandi interventi chirurgici”** e **“gravi eventi morbosi”** indicati nelle condizioni di polizza, opera per la c.d. **“garanzia per malattia oncologica”**. Non possono beneficiare della prevenzione i familiari dei Titolari ai quali è stata estesa la Polizza Sanitaria Base, né coloro che hanno aderito con premio a loro carico alla polizza stessa ed i loro familiari.

Ciascun iscritto ha la facoltà di aderire ad un **Piano sanitario integrativo** per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato dalla polizza, **con pagamento di un premio annuo**. Tale garanzia assicurativa opera per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base e, in particolare, per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto, ricovero in regime di day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L'importo del premio annuo per la sottoscrizione della polizza sanitaria Integrativa varia sulla base di fasce di età e solitamente le adesioni/estensioni vanno perfezionate entro il mese di maggio di ogni anno.

Possono aderire al suddetto Piano sanitario integrativo anche il pensionato non Iscritto e il superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità indiretta) che abbia aderito al Piano base.

Eventi indennizzabili, modalità, limiti della copertura e oneri di estensione sono indicati nel contratto e consultabili sul sito internet di Cassa Forense sezione Assistenza - Polizze CF.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

### POLIZZA TCM PREMORIENZA

È prevista la Polizza TCM sottoscritta annualmente tramite Emapi con Cattolica Assicurazioni (ora Generali Italia S.p.A.). Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza dell'iniziale copertura assicurativa in regola, al 1° gennaio dell'annualità assicurativa, con le dichiarazioni reddituali per il decennio anteriore l'indizione della gara. Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo di **€ 7.050,00**, in caso di morte dell'iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura.

Tale importo **può essere incrementato su base volontaria** tramite l'apposita procedura online presente sul sito di Emapi.

Le condizioni contrattuali della garanzia assicurativa e le informazioni riguardanti la copertura in forma collettiva e l'adesione in forma individuale sono reperibili sul sito internet di Emapi.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

### EROGAZIONI PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

Beneficiano di queste prestazioni **gli iscritti non pensionati che assistano in via esclusiva il coniuge o il convivente more uxorio o i figli o i genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dall'art. 3 c. 3 L. 104/92** attestata da certificazione rilasciata dalla commissione Azienda USL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo. I richiedenti la prestazione e i familiari assistiti non conviventi devono avere, ognuno, un ISEE non superiore a € 50.000,00.

La domanda va presentata entro l'anno solare per il quale si chiede il contributo.

L'importo del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente la domanda, ed è corrisposto a un solo beneficiario per ciascun familiare assistito.

### BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Beneficiano di queste prestazioni gli **orfani degli iscritti** che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l'università o istituti equiparati. I richiedenti devono avere un ISEE non superiore a € 30.000,00 ed essere in regola con il corso di studi frequentato.

La misura del trattamento assistenziale viene determinata tramite bando emanato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

### BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI

Beneficiano di queste prestazioni i **figli degli iscritti**, studenti universitari, che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.

I richiedenti devono avere un ISEE non superiore a € 30.000,00, aver superato i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio con una votazione media non inferiore a 27/30 o equivalente, e non essere oltre il primo anno fuori corso.



## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

### PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ

Trattamenti di assistenza, determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi **bandi annuali**, a favore degli iscritti non pensionati e dei titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa.

Non sono cumulabili con contributi o con prestazioni erogate dallo Stato per il medesimo evento.

### PENSIONATI ULTRA OTTANTENNI

I **titolari di pensione di vecchiaia retributiva** erogata dalla Cassa che abbiano **compiuto 80 anni** e **siano cancellati dagli Albi** e non titolari di altri trattamenti pensionistici possono ottenere l'erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

I richiedenti devono avere un ISEE non superiore a € 30.000,00.

L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali.

### PENSIONATI INVALIDI CIVILI 100%

I **titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità** erogata dalla Cassa, riconosciuti invalidi civili al 100%, che **siano cancellati dagli Albi** e non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e di indennità di accompagnamento possono ottenere l'erogazione di un importo, determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

I richiedenti devono avere un ISEE non superiore a € 30.000,00.

L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali.

## PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

### CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

La prestazione per spese funerarie consiste in un contributo, erogato nella misura massima di € 3.000,00, a titolo di rimborso di spese funerarie sostenute a seguito del decesso dell'iscritto, del titolare di pensione diretta o del titolare di pensione di inabilità erogata dalla Cassa. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso dell'iscritto.

### AVENTI DIRITTO

Gli **aventi diritto** sono:

- ◆ coniuge non legalmente separato;
- ◆ il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia;
- ◆ i figli;
- ◆ I genitori.

In via alternativa:

- ◆ il coniuge legalmente separato;
- ◆ i parenti entro il terzo grado;
- ◆ gli affini entro il secondo grado;
- ◆ altri soggetti ritenuti legittimati dalla Giunta Esecutiva.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda devono essere allegati:

- ◆ certificato di morte;
- ◆ autocertificazione delle condizioni che legittimano alla presentazione della domanda;
- ◆ documentazione fiscale delle spese sostenute e del relativo pagamento, intestata al richiedente.

### ESCLUSIONE

La prestazione è esclusa in caso di copertura assicurativa Temporanea Caso Morte con polizza collettiva di Cassa Forense (Polizza TCM).

## CONTRIBUTI STRAORDINARI

### PRESTAZIONE

In situazioni di particolari gravità la Giunta Esecutiva, anche in deroga al requisito della regolarità contributiva e tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente, può erogare, una sola volta per evento, un contributo per spese straordinarie documentate.

### BENEFICIARI

Beneficiano di tale prestazione gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità o inabilità erogata dalla Cassa.

In caso di loro decesso, beneficiano della prestazione i soggetti di cui all'art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico del deceduto.

Beneficiano della prestazione anche i titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa.

Sono esclusi i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro Ente.

### ENTITÀ DELLA EROGAZIONE

Per gli iscritti, il contributo non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

Per gli altri beneficiari, il contributo non può superare l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

## TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

### INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Possono beneficiare dell'indennità di maternità **tutte le iscritte alla Cassa la cui iscrizione all'Albo decorra da data non posteriore all'evento** (parto, aborto o ingresso del bambino in famiglia); la professionista iscritta al registro dei praticanti si considera iscritta alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda volontaria di iscrizione. In ogni caso, non rileva il periodo di eventuale retrodatazione della iscrizione Cassa.

L'indennità, disciplinata dalla L. 151/2001 e ss.mm.ii., è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento. In ogni caso sono previste un'indennità minima e una massima.

Le professioniste che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito complessivo inferiore a euro 9.280,00 (valore rivalutata 2024) hanno diritto ad ulteriori 3 mensilità di indennità di maternità.

L'indennità di maternità spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo e nel caso di aborto spontaneo o terapeutico.

L'aborto intervenuto tra il 61° giorno di gestazione e la 26ma settimana comporta l'erogazione di una indennità pari all'80% di 1/12 del reddito professionale netto prodotto nel 2° anno anteriore al parto.

La domanda di indennità di maternità deve essere inviata telematicamente, pena la decadenza, a decorrere dal compimento della 26esima settimana di gestazione fino al termine di 180 giorni dall'evento.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 all'art. 2 lett. v ha previsto un'indennità per i periodi di **“gravidenza a rischio” anche a favore delle libere professioniste** iscritte alle Casse di Previdenza.

Per l'effetto, l'indennità di maternità può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza.

La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio dal 13/8/2022 o successivi.

L'apposita domanda online è disponibile sul sito di Cassa Forense, nell'accesso riservato alla posizione personale – istanze on line.

## TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

### INDENNITÀ DI PATERNITÀ

L'indennità di paternità, in unica soluzione, spetta al padre iscritto alla Cassa, con le seguenti modalità:

- a) in misura pari a cinque mensilità (per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua), in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del minore al padre;
- b) nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato, in misura pari rispettivamente a cinque o a tre mensilità successive all'evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;
- c) Nel caso in cui la madre non abbia diritto alla indennità di maternità, in misura pari a tre mensilità successive all'evento.

L'indennità viene riconosciuta nella misura e con le stesse modalità previste per l'indennità di maternità.

La domanda è disponibile sul sito di Cassa, nell'accesso riservato alla posizione personale – istanze on line, e deve essere inviata telematicamente entro il termine perentorio di 180 giorno dall'evento.

Al fine di agevolare l'attività professionale, Cassa Forense offre ai propri iscritti una serie di opportunità tramite convenzioni.

Sono state sottoscritte convenzioni:

- ◆ bancarie,
- ◆ per cessione del quinto della pensione (pensionandi o pensionati),
- ◆ per polizze assicurative,
- ◆ per consultazione banche dati (piattaforma ITALGIURE),
- ◆ co-working,
- ◆ per fatturazione elettronica,
- ◆ per software di gestione studio, antivirus e per mediazione online,
- ◆ per prodotti telematici e assistenza informatica,
- ◆ per autonoleggio e noleggio a lungo termine,
- ◆ carta carburante,
- ◆ per acquisto autoveicoli e motoveicoli,
- ◆ per trasporto ferroviario,
- ◆ per fornitura di energia e gas,
- ◆ per abbigliamento,
- ◆ alberghiere,
- ◆ per editoria giuridica,
- ◆ per polizze LTC (long term care).

**Le condizioni riservate agli iscritti relative a tutte le polizze e convenzioni in essere, sono riportate nell'area dedicata sul sito internet della Cassa.**



### SITO WEB

Tutte le notizie e le informazioni relative alla Cassa sono accessibili attraverso il sito internet:

[www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

Il sito offre informazioni di carattere generale relative alla struttura dell'Ente, all'attività dello stesso, alla normativa che ne disciplina il funzionamento, alla modulistica, alle informazioni sulle convenzioni stipulate da Cassa per i propri iscritti, sono inoltre disponibili apposite sezioni di Approfondimenti e FAQ.

Nel sito è previsto un **Accesso Riservato** cui ogni iscritto deve accedere mediante il codice meccanografico e il codice PIN per esaminare il proprio estratto conto contributivo, effettuare ipotesi di calcolo della pensione e del riscatto, compilare ed inviare telematicamente la comunicazione reddituale annuale (Modello 5), generare i vari avvisi di pagamento, ed attivare altre procedure online.

Il neo iscritto può reperire il proprio codice meccanografico e il PIN accedendo all'apposita procedura nell'Area Riservata.

### INFORMATION CENTER

Il servizio di informazioni di Cassa Forense è disponibile:

- ◆ **telefonicamente** al numero 06/51435340 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- ◆ **form online** tramite accesso al sito, cliccando la sezione Contatti – form on line, ove l'iscritto può richiedere info di carattere generale sulla propria posizione;
- ◆ tramite **WhatsApp**, previa registrazione nel proprio accesso riservato sul sito web di Cassa Forense;
- ◆ tramite **Chat**, disponibile, all'interno della propria area riservata del sito web di Cassa Forense;
- ◆ direttamente **presso la sede** della Cassa, previo appuntamento con un funzionario (Front office), da fissarsi tramite il sito web di Cassa – sezione Contatti - appuntamento front office.

### SOCIAL MEDIA

Cassa Forense mette a disposizione le ultime news e comunicati, in costante aggiornamento e le novità in materia previdenziale e assistenziale non solo tramite il proprio sito web.

Vengono utilizzati, infatti, anche canali social e multimediali per offrire contenuti sempre aggiornati: i canali **Youtube** e **Telegram** dedicati all'informazione e le pagine **Facebook**, **Instagram**, **Linkedin** e l'**APP IO**.

### FORMAZIONE E CULTURA

Per diffondere la cultura previdenziale e curare la formazione dell'Avvocatura, Cassa Forense organizza **convegni**, eventi, corsi di aggiornamento, corsi di **formazione online** (piattaforma FAD) tramite questi ultimi, gli iscritti possono acquisire gratuitamente crediti formativi certificati.

Intrattiene i rapporti con la stampa, specialistica e non, nonché i rapporti con le istituzioni e con il mondo politico.

### RIVISTE

Cassa Forense pubblica anche **due riviste specializzate**:

- ◆ **CFNews.it**: rivista digitale veicolata anche con una newsletter dedicata e che oltre ai contenuti editoriali continuamente aggiornati.

Nell'home page del sito web è disponibile l'area CF News che contiene anche la sezione "CFNews risponde", dove ogni iscritto può formulare quesiti su temi previdenziali e assistenziali;

- ◆ **La Previdenza Forense**: periodico quadrimestrale a carattere tecnico professionale, sia in versione cartacea che online sul sito [www.laprevidenzaforense.it](http://www.laprevidenzaforense.it).

---

**Tutti i contenuti presenti in questa brochure sono disponibili sul sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) - CF Informa - Pubblicazioni - Conoscere la Cassa in breve.**

**A CURA DI**



**Commissione Formazione, Comunicazione e Informatica giudiziaria**

**Commissione Assistenza**

del Comitato dei Delegati 2023/2026

con la collaborazione della Direzione Generale

[www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

*Seguici su*

**SEDE LEGALE**  
Via E.Q. Visconti 8, 00193 ROMA  
Call center 06/51.43.53.40  
PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



TELEGRAM



 CASSAFORENSE



LA PREVIDENZA  
FORENSE



 *news*.it



 BETA

l'app dei servizi pubblici

